

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2024, n. 0164/Pres.

Regolamento di modifica del regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale", in attuazione dell'articolo 29, commi 5 e 6, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2022, n. 86.

- Art. 1 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 86/2022
- Art. 2 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 86/2022
- Art. 3 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 86/2022
- Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 86/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2022, n. 86 (Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione della manifestazione regionale "Giornata della polizia locale", in attuazione dell'articolo 29, commi 5 e 6, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), le parole: <<organizzata il giorno 20 gennaio in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano, di seguito denominata manifestazione,>> sono sostituite dalle seguenti : <<di seguito denominata manifestazione, organizzata il 3 maggio di ogni anno o, qualora il 3 maggio cada in una giornata festiva o prefestiva, il primo venerdì successivo, non festivo,>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 86/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 86/2022, le parole: <<15 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<1° marzo>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 86/2022)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 86/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole: <<20 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>;
- b) al comma 3, le parole: <<entro tre mesi dallo svolgimento della manifestazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre dell'anno in cui si svolge la manifestazione>>.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione